

COMUNE DI VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Gestione impianti sportivi calcio. Approvazione bozza convenzione.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Giust.
DADONE CARLO	Consigliere	Giust.
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Giust.
		Totale Presenti: 8
		Totale Assenti: 3

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Prima della trattazione del presente argomento abbandona l'aula Bertoloni Roberto, indirettamente interessato, sono presenti otto consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- . che in questo Comune sono funzionanti da anni una area sportiva polivalente e degli impianti adibiti al gioco del calcio con relative strutture di supporto e servizi a soddisfazione delle esigenze sportive ricreative e di tempo libero dei propri cittadini;
- . che i suddetti impianti sportivi richiedono un costante e notevole impiego di manodopera per il suo finanziamento nonché notevoli spese di gestione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non dispone del personale sufficiente a garantire la piena funzionalità degli impianti stessi;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17/09/2011 si affidavano in gestione alla Società A.C. Pedona di Borgo San Dalmazzo tali impianti sportivi per il triennio 2012/2014 con decorrenza dal 01/09/2011;

PRESO ATTO che la stessa Società ha richiesto di poter confermare la concessione in gestione dei detti impianti alle condizioni già vigenti;

CONSIDERATO che la predetta società con sede in Borgo San Dalmazzo opera, da anni, con sole finalità promozionali sportive prive di lucro sul territorio del Comune ed ha già gestito efficacemente nella forma che qui si propone i suddetti impianti sportivi comunali con piena soddisfazione del Comune;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta in dipendenza, come prima detto, della pratica impossibilità di soddisfare direttamente da parte del Comune le istanze di attività sportiva da parte della popolazione;

CONSIDERATO inoltre che la concessione di cui trattasi garantisce il corretto utilizzo degli impianti disciplinato minuziosamente da apposita convenzione;

TENUTO CONTO CHE sulla base della suddetta convenzione tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti in questione faranno carico alla società concessionaria, che provvederà a riscuotere direttamente le tariffe per l'utilizzo degli impianti ed altresì alla manutenzione e pulizia a sue totali spese delle aree verdi pubbliche annesse e pertinenti ai predetti impianti sportivi, con impegno da parte del Comune a contribuire a tali spese nell'importo massimo di € 2.000,00 oltre l'IVA annui (inferiore di circa il 25% rispetto a quelli concessi negli anni precedenti;)

DATO ATTO che in tal modo l'Amministrazione comunale avvalendosi della sua autonoma facoltà di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio riuscirebbe a ridurre al minimo i costi relativi ai suddetti impianti;

DATO ALTRESI' atto che tramite la suddetta convenzione il comune si garantisce comunque il controllo e la vigilanza sulla attività gestionale dei suddetti impianti nonché la possibilità di utilizzare all'occorrenza tali strutture per proprie attività e manifestazioni;

RITENUTO che le predette modalità di gestione degli impianti ed in particolare l'accollo da parte della predetta associazione di buona parte delle spese e lavori di pulizia e manutenzione delle aree verdi annesse agli stessi impianti sportivi, e la riserva da parte del Comune della possibilità di utilizzo delle strutture per proprie manifestazioni, giustifichino pienamente la loro concessione in uso gratuito;

RITENUTO di poter pertanto confermare tale affidamento in gestione per il prossimo biennio;

ACQUISITI i pareri favorevoli e l'attestazione espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

VISTI gli art. 42 e 113 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di confermare la gestione degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio e relative strutture di supporto e servizi mediante concessione alla Società Sportiva A.C. Pedona con sede in Borgo san Dalmazzo Via Vittorio Veneto;
- 2) Di approvare l'allegata parte integrante e sostanziale bozza di convenzione per la disciplina dell'affidamento in gestione nel biennio 2015/2016 dei suddetti impianti sportivi comunali;
- 3) Di dare atto che le tariffe per l'utilizzo dei suddetti impianti così come definite nella stessa convenzione verranno annualmente riscosse dalla società concessionaria che provvederà a comunicarle al comune per la loro approvazione ogni eventuale proposta di loro revisione;
- 4) Di dare altresì atto che il comune vigilerà sulla gestione dei suddetti impianti tramite i propri servizi competenti;
- 5) Di dare mandato al Responsabile dell'area Tecnica per la sottoscrizione e stipulazione dell'allegata convenzione;
- 6) Di dichiarare con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 8 contrari n. zero e n.zero voti di astensione il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

COMUNE DI VIGNOLO

PROVINCIA di CUNEO

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI COMUNALI GIOCO CALCIO PERIODO DAL 01.09.2014 AL 31.08.2016 .**

L’anno il giorno del mese di in VIGNOLO presso il Municipio:

tra i Signori:

A) Eandi Juri, nato a Cuneo il 06.04.1968 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vignolo (C.F. 00349960047), il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 29.09.2014 divenuta esecutiva ai sensi di Legge;

B) nato a il residente in Presidente pro –tempore della Società sportiva dilettantistica A.C. Pedona, con sede in via V. Veneto Borgo San Dalmazzo (P.I. 00805810041), di seguito denominato altresì "Gestore" o "Concessionario";

PREMESSO

CHE l’Amministrazione Comunale di Vignolo, per la corretta e ottimale gestione dei propri impianti sportivi ha ritenuto di ricorrere alla forma dell’affidamento in “concessione” di gestione e manutenzione tramite apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 29.09.2014;

CIO’ PREMESSO

**Si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 OGGETTO**

Il Comune di Vignolo, come sopra rappresentato concede in uso gratuito per la gestione e manutenzione nel periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2016 al Signor _____, come sopra identificato, Presidente pro-tempore della Società Sportiva A.C. Pedona, il quale accetta, gli impianti siti in via Rosoline composti:

- N. 1 campo da calcio

- N. 1 fabbricato spogliatoio/servizi

con circostanti e annesse aree verdi

ART. 2 RESPONSABILITA'

Il Concessionario degli impianti si assume la totale responsabilità, legale e fiscale, del corretto utilizzo e conservazione da parte propria, di suo personale o di terzi autorizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive sopraelencate; in particolare l'uso di tali beni immobili e mobili dovrà essere riservato esclusivamente all'attività sportiva cui sono destinati; l'utilizzo di tutte le apparecchiature tecnologiche (impianto riscaldamento, illuminazione) comunque non accessibili al pubblico, dovrà essere riservato al gestore o a personale specializzato che si occupi della manutenzione.

Il concessionario o i rappresentanti della Società Concessionaria sono dal canto loro responsabili di ogni danno alle predette strutture, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia dei beni immobili e mobili concessi in gestione. Inoltre il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, utilizzatori delle strutture e spettatori, per la gestione ed amministrazione degli impianti. A tal fine deve contrarre apposite polizze di responsabilità civile atte a sollevarlo da ogni tipo di responsabilità diretta e indiretta connessa alla propria attività e non già previste nelle polizze assicurative contratte dall'Amministrazione Comunale a proprio titolo sugli impianti, attrezzature ed immobili di sua proprietà.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere degli impianti sportivi in questione.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Prima dell'inizio della pratica di ciascuna disciplina sportiva, il concessionario dovrà munirsi, se necessario, delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

ART. 3 SPESE GESTIONE

Al Concessionario, fanno totale carico gli oneri e le spese di gestione e conduzione dei suddetti impianti ed attrezzature comprese la manutenzione ordinaria, interamente, e quella straordinaria per eventuali danni verificatisi a causa dell'imperizia, incuria, negligenza o incapacità del gestore stesso.

Il Concessionario deve altresì provvedere a suo totale carico alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle aree verdi annesse e circostanti le strutture sportive concesse gli in gestione.

Il Concessionario può concludere previa autorizzazione del Comune accordi di partecipazione alle spese di gestione con altre Società sportive interessate.

ART. 4 OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

Al concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) custodire la proprietà comunale a lui affidata e descritta in apposito verbale inventario, impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie e non cederla in uso neppure momentaneamente a terzi senza l'autorizzazione del Comune;
- b) impedire l'accesso agli impianti tecnologici ad estranei (con esclusione di personale tecnico eventualmente incaricato della manutenzione degli stessi), a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale, ovvero a chi non sia munito di speciale permesso da parte del Comune;
- c) provvedere alla pulizia ordinaria con relativa manutenzione degli impianti, delle aree di gioco, dei locali adibiti a magazzini, spogliatoi, servizi e relative apparecchiature sanitarie;

- d) provvedere alla costante manutenzione e pulizia (sfalciatura, potatura ordinaria, irrigazione, concimazione, raccolta fogliame e ramaglie, raccolta rifiuti abbandonati, ecc.) di tutte le aree verdi annesse e pertinenti agli impianti sportivi in oggetto;
- e) provvedere alla irrigazione e tosatura dei campi ed al regolare mantenimento della loro superficie, asportando sassi e colmando le buche e gli eventuali avvallamenti, senza apportare alcuna alterazione o innovazione se non previamente autorizzata dal Comune;
- f) presenziare attraverso un proprio incaricato, a tutte le esercitazioni, giuochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengano denunciare immediatamente all'Ufficio comunale i responsabili;
- g) sorvegliare costantemente gli accessi di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;
- h) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e diretta ad evitare abusi e arbitrii;
- i) denunciare all'Ufficio Tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti, quando esuli dalla competenza di intervento diretto da parte del concessionario;
- l) provvedere puntualmente alle spese di ordinaria gestione degli impianti ivi comprese quelle di riscaldamento, illuminazione, erogazione acqua potabile e raccolta rifiuti le cui bollette di pagamento il Comune provvederà ad intestare direttamente al concessionario.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli interventi non siano determinati da incuria, negligenza, imperizia o incapacità nella gestione ordinaria.

Eventuali innovazioni e migliorie agli impianti esistenti, effettuate direttamente dal concessionario previa autorizzazione comunale, al termine del rapporto rimarranno in proprietà del Comune. Nella predetta richiesta dovrà essere specificato dal concessionario l'eventuale richiesta di contributo al

Comune che, di volta in volta, adotterà i relativi provvedimenti di competenza, specificando negli stessi anche l'importo dell'eventuale compartecipazione alle spese concessa.

ART. 5 CONSEGNA E RICONSEGNA BENI

Le strutture e gli impianti esistenti al momento della consegna sono descritte nell'apposito verbale di consistenza allegato alla presente convenzione.

Gli stessi beni devono essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni, di conservazione salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nella quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Al termine di ogni periodo annuale di utilizzo, lo stato degli impianti e delle attrezzature viene accertato dalle parti contraenti allo scopo di verificare se i beni elencati all'art. 1 e nell'allegato verbale abbiano subito un normale deterioramento d'uso o se si siano verificati danni imputabili all'imperizia, incapacità o negligenza del concessionario. In caso di accertato deterioramento d'uso possono anche essere prese in considerazione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e con una eventuale sua compartecipazione, limitatamente alle sue disponibilità finanziarie, operazioni di manutenzione straordinaria di beni ed impianti anche prima del loro ordinario ammortamento.

Nel caso che qualcuna delle attrezzature concesse in gestione subisca una usura totale prima della scadenza della presente convenzione, il danno deve essere fatto constatare alla Amministrazione Comunale e , eseguiti gli opportuni accertamenti, viene redatto un apposito verbale di scarico; il Comune può richiedere la sostituzione di tale attrezzatura qualora il danno sia totalmente imputabile al gestore.

Il Concessionario è comunque responsabile, relativamente al periodo di utilizzo dei suddetti impianti, del perimento delle attrezzature, anche per caso fortuito, qualora sia dimostrabile che usando la normale prudenza ed attenzione si sarebbe potuto impedire il perimento stesso, e tutte le volte in cui non sia in grado di fornire una valida giustificazione.

ART. 6 UTILIZZO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni si riserva il diritto di utilizzare direttamente i predetti immobili ed impianti .

All'inizio di ogni anno l'Amministrazione deve consegnare al Concessionario il calendario delle manifestazioni per le quali intende utilizzare direttamente l'immobile in oggetto.

Per le necessità che dovessero verificarsi improvvisamente l'Amministrazione Comunale concorda l'utilizzo con il Concessionario con preavviso di almeno 20 giorni.

Il Comune può prevedere di rimborsare al Concessionario eventuali oneri straordinari conseguenti a tali utilizzi e dallo stesso sostenuti, da concordarsi di volta in volta.

ART. 7 CONCORSO SPESE DI GESTIONE

Il Comune di Vignolo si impegna a concorrere alle spese di gestione ordinaria dei predetti beni immobili ed impianti sostenute dalla Società concessionaria, per un importo massimo annuo di € 2.000,00 oltre l'IVA, da erogare in quattro rate trimestrali posticipate.

ART. 8 PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

I rapporti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal concessionario.

Questo rimane responsabile della installazione dei pannelli pubblicitari e degli eventuali danni causati a persone o cose.

I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico del concessionario.

ART. 9 OBBLIGHI DESTINAZIONE IMPIANTI

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere la destinazione attuale degli impianti oggetto della presente concessione.

Nel caso la struttura richieda la chiusura temporanea o parziale per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Il Concessionario si obbliga altresì a depositare presso l'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Programma annuale di attività, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- Bilancio di Previsione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con allegate le tariffe da applicare per l'utilizzo degli impianti;
- Bilancio Consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Non sono consentite all'interno degli impianti manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima potrà saltuariamente consentire, negli impianti in questione, lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, compatibili con la struttura, la dotazione e l'agibilità degli immobili, che comunque non compromettano il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dal concessionario.

ART. 10 TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI

I proventi derivanti dall'utilizzo delle predette attrezzature sportive sono incassati direttamente dal Concessionario con obbligo di rendicontare al 31 dicembre di ogni anno quanto incassato e quanto speso per il loro utilizzo.

Le parti definiscono in sede di prima attuazione della presente convenzione le seguenti tariffe per l'utilizzo del campo da calcio:

Residenti:.....€15,00 ogni due ore di gioco

.....€40,00 ogni due ore di gioco in notturna

Non residenti.....€ 35,00 ogni due ore di gioco

.....€70,00 ogni due ore di gioco in notturna

I bambini residenti al di sotto dei 14 anni hanno diritto, su permesso rilasciato dal Comune, ad utilizzare gratuitamente i suddetti impianti.

ART 11 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvederà alla nomina di un proprio rappresentante con funzioni di controllo sulle modalità di gestione degli impianti da parte della Società Concessionaria.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti.

Ove risulti la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi degli impianti, il Comune invita il concessionario a provvedere, con diffida, in caso di inadempienza, di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo.

ART. 12 DURATA

La presente convenzione ha durata di anni due a far data dal 01.09.2014 e sino al 31.08.2016, se non interviene prima lettera di disdetta da una delle parti da inviarsi tramite raccomandata postale con un anticipo di almeno trenta giorni.

ART. 13 RESCISSIONE

L'Amministrazione Comunale, nel caso il Concessionario si renda responsabile di grave inosservanza delle clausole della presente convenzione ed inottemperanza a diffida ricevuta in tal senso, di cessione a terzi non autorizzata degli impianti, di scioglimento della Società Sportiva dallo stesso rappresentata o di mutamento delle sue finalità statutarie, di mutamento non autorizzato dell'obbligo di destinazione d'uso di cui all'articolo 29 di mancata produzione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 2 può dare luogo alla rescissione immediata

della stessa convenzione con avviso da inviarsi con lettera raccomandata, stabilendo in 20 (venti) giorni il termine di riconsegna degli impianti e delle attrezzature concesse in gestione.

La stessa procedura può essere instaurata dal Comune nel caso il Concessionario nel dar corso agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tali da compromettere la corretta effettuazione del servizio assunto in gestione.

ART. 14 SPESE- REGISTRAZIONE

La presente Convenzione riguardando concessione di servizio soggetto ad IVA verrà registrata solamente in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata sono ad esclusivo carico della Società contraente, che dichiara di accettarle.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile e la Legislazione vigente.

Per ogni vertenza il Foro competente è il Tribunale di Cuneo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL SINDACO

A.C. PEDONA

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter Statuto Comunale) è stata trasmessa al Segretario Comunale/ Difensore Civico/ Consiglio Comunale;
- E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, senza reclami.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2014

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;
- Per l'avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale);
- Per l'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63 ter commi n. 2 e 3 Statuto Comunale);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
